



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
TORINO

UFFICIO I – SERVIZIO III/B

Torino,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

Ai Sigg. Dirigenti scolastici
della provincia di Torino

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e
dell'Innovazione – Uff. V
Via XX Settembre 97
00185 ROMA
pec: DCSII.DAG@PEC.MEF.GOV.IT

AL MIUR
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi
Informativi - Ufficio III
Viale Trastevere, 74
00100 ROMA
pec: dgsssi@postacert.istruzione.it

Alla RTS – Servizio 6
Sede

e, p.c.

All'Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di
Torino
Via Coazze, 18
10138 Torino
pec: uspto@postacert.istruzione.it

Alla Ragioneria Generale dello Stato
IGF – Ufficio XIII
Via XX Settembre 97
00185 ROMA
pec:
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Provvedimenti di ricostruzione di carriera personale docente e ATA - Applicazione art. 9, comma 23 DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e CCNL 13/03/2013 come modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b) DPR 122/2013 – Blocco maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 04/8/2011 a tutto il 31/12/2013.

Si porta a conoscenza di codesti Uffici l'innovazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) ¹ del DPR 122/2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 251 del 25/10/2013) secondo cui *"le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate **fino al 31 dicembre 2013**"*.

Ciò posto, tenuto conto del richiamato precetto normativo, per la corretta elaborazione delle future progressioni economiche **si dovrà attendere** l'adeguamento, a cura del Miur, dell'applicativo in uso "SIDI Gestione ricostruzioni" poiché, come più volte ribadito da questo Ufficio, non potranno essere ammessi al visto provvedimenti amministrativi adeguati con "rettifiche manuali" (gli archivi informatici in uso non avranno altrimenti traccia delle modifiche apportate). **In difetto, i provvedimenti de quo saranno restituiti senza visto.**

Per quanto attiene alle progressioni economiche già adeguate, in forza della registrazione dei decreti di ricostruzione di carriera pervenuti ad oggi, questa Ragioneria Territoriale dello Stato (ma si è convinti che la problematica investa tutte le RR.TT.SS) è nella materiale impossibilità di rivedere le singole posizioni del personale docente e ATA. In tal senso, la questione è risolvibile solo mediante intervento "da centro" ad opera della Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'innovazione – Uff. V e della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi – Ufficio III cui la presente è inviata per competenza.

Infine, per il personale "incaricato della religione cattolica" a tempo determinato destinatario di progressione economica, sarà cura dell'Ufficio Stipendi di questa Ragioneria Territoriale dello Stato **non** procedere all'applicazione dei contratti che prevedono incrementi retributivi dovuti al concorso dei servizi prestati nell'arco temporale 01/01/2013-31/08/2013, rimettendo gli atti, ancorché registrati, direttamente all'Istituto scolastico emittente per la revisione dell'accordo contrattuale.

IL DIRIGENTE RTS
(Dott. Sergio TAVELLA)

¹ D.P.R. 4-9-2013 n. 122, art. 1, comma 1, lett. b) "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013".

Si riporta per completezza l'art. 9, c. 23, Dl 78/2010 "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". N.B. Gli esercizi 2010 e 2011 sono stati riconosciuti utili ai fini della progressione economica ad opera rispettivamente del Decreto interministeriale nr. 3 del 14/01/2011 e CCNI Scuola 13/03/2013.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 2013, n. 122.

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilità di disporre, tra l'altro - con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonché la fissazione delle modalità di calcolo relative all'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è già stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato *in parte qua*, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;

c) si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;

